

Le innovazioni in materia di tecnologia Blockchain tra diritto dei brevetti e diritto d'autore

06 Novembre 2019
Tommaso Faelli

Contributo tratto dal Convegno La Grande Innovazione e le sue regole. Intelligenza artificiale, data analysis e tecnologia blockchain: il ruolo del diritto IP per governare il cambiamento, svoltosi in data 25 ottobre 2019 a Parma.

Le invenzioni correlate a tecnologie Blockchain sono perlopiù di **software e riguardano sistemi volti a migliorare sotto vari aspetti il funzionamento e l'affidabilità delle reti** (come sistemi di autenticazione rafforzata e protocolli di comunicazione), **l'efficienza degli hardware incorporanti queste tecnologie** (come algoritmi computazionali migliorativi del risparmio energetico e della velocità computazionale), oppure **applicazioni basate su tecnologie Blockchain per utilità di altro tipo, in particolare smart contract e sistemi di pagamento alternativi**. Non mancano peraltro soluzioni per la lotta alla contraffazione o la gestione di licenze di proprietà intellettuale.

La crescita delle domande di brevetto correlate a tecnologie Blockchain, passate globalmente da 624 famiglie nel 2016 a circa **16.500 famiglie** a ottobre 2019, porta queste tecnologie al centro dell'attenzione. Come talvolta accade, gli istituti giuridici più recenti trovano in nuove e dirompenti tecnologie conferma della loro validità, mentre gli istituti più consolidati, che si riteneva avessero superato ogni prova del tempo, si ritrovano improvvisamente in discussione.

La disciplina delle invenzioni di software, più volte rivista soprattutto negli Stati Uniti sulla scia di **Alice** e **Enfish**, mostra un certo favore verso la brevettabilità di molte invenzioni legate alle tecnologie Blockchain, almeno in via di principio, dato che l'effetto tecnico necessario per la brevettabilità delle invenzioni di software viene spesso riconosciuto (e, soprattutto in Europa, la discussione tende a spostarsi sull'attività inventiva: requisito certo non nuovo).

Anche la caratteristica principale delle invenzioni legate alle tecnologie Blockchain, vale a dire il transito di flussi informativi e la conseguente importanza della standardizzazione dei protocolli di comunicazione e autenticazione, trova nei principi affermati in materia di SEPs e licenze FRAND una disciplina solida e già idonea, almeno negli aspetti principali, a garantire un ragionevole equilibrio tra tutela brevettuale e accesso ai mercati. Sono già in corso iniziative di standardizzazione ISO dedicate alle tecnologie Blockchain. Non ultimo, l'impatto delle licenze *opensource* – alla base delle tecnologie Blockchain – sulla brevettazione delle invenzioni di software derivate, per quanto non oggetto di ampie discussioni, non lascia intravedere particolari complicazioni.

Per contro, la natura distribuita e interterritoriale delle reti Blockchain determina nuove questioni a proposito del principio di territorialità dei diritti di proprietà intellettuale e delle strategie di deposito delle domande di brevetto. Inoltre, **poiché molte tra le attuali applicazioni delle tecnologie Blockchain possono trovarsi in conflitto con diritti fondamentali, quali quello alla protezione dei dati personali** (diritto che ruota attorno non solo alla leggibilità e riferibilità dei dati ma anche ai relativi tempi di conservazione), **oppure con regolamentazioni poste a tutela dell'ordine pubblico** (si pensi all'attuale tensione tra regolamentazione finanziaria, da un lato, e monete elettroniche e strumenti alternativi di raccolta di capitali, dall'altro), **anche il requisito della liceità dell'invenzione, al quale i manuali tradizionalmente dedicano alcune righe più che altro per dovere di completezza, può assumere nuova importanza nel dibattito sull'accesso alla tutela di questo genere di invenzioni.**

TAG: Convegno Parma 2019, blockchain, diritto d'autore

Avvertenza

La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365

cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.

Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di **InFOROmatica S.r.l**